

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

LA FINANZA DI PROGETTO IN ITALIA

Audizione dell'ANCE

*presso l'8^a Commissione Lavori pubblici, Comunicazioni
del Senato*

8 aprile 2003

La finanza di progetto in Italia

Le modifiche introdotte alla procedura del promotore con la legge 166/2002 avranno un effetto espansivo sull'utilizzo di tale strumento, che ha visto venire meno alcuni vincoli che, in molti casi, costituivano un forte impedimento ad un diffuso utilizzo dello strumento.

Nonostante alcune difficoltà insite nella precedente normativa, fino ad oggi, quindi prima che le nuove disposizioni diano i loro effetti, i dati disponibili dimostrano una forte attenzione allo strumento.

L'OICE nel corso del 2002, ha rilevato 79 gare bandite per interventi da realizzare in project financing con la procedura del 37-bis, e 138 gare per concessioni di concessione e gestione, per un valore complessivo di 2.900 milioni di euro.

Considerando il valore complessivo degli appalti di opere pubbliche nel 2002, rilevato dal Sole-24 ore, emerge che le gare per interventi in finanza di progetto rappresentano il 12% del valore complessivo degli appalti per infrastrutture.

E' evidente, quindi, che il procedimento sta ottenendo un'ottima diffusione sul territorio, e anche la distribuzione degli interventi in base alla dimensione finanziaria e alla tipologia di intervento testimonia una grande versatilità della procedura.

Un'analisi degli interventi per i quali sono state bandite gare su proposta del promotore individua molte categorie di opere, tra le quali gli impianti sportivi, i cimiteri, i parcheggi, le reti energetiche e gli interventi di riqualificazione costituiscono quelle più ricorrenti.

Sicuramente le nuove disposizioni offriranno un ulteriore stimolo allo strumento, che sarà visibile analizzando le proposte presentate entro il 30 giugno 2003.

La finanza di progetto nella legge obiettivo

Recentemente la procedura della finanza di progetto è stata posta in discussione in merito alla scarsa presenza di proposte private per la realizzazione di opere strategiche di cui alla legge obiettivo.

Appare utile, quindi soffermare l'attenzione sul funzionamento della procedura del promotore, così come espressamente definita nel caso di opere strategiche di cui alla legge obiettivo.

La finanza di progetto nella legge obiettivo è regolata dall'articolo 8 del D. Lgs. 190/2002, ai sensi del quale l'inizio della procedura viene fatto coincidere con la pubblicazione, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sulle

Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, della lista delle infrastrutture da realizzare capitali privati, ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro.

Per ciascuna delle infrastrutture così individuate deve essere stabilito il termine massimo, non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte, trascorso il quale nessuna proposta potrà essere presa in esame da parte del soggetto aggiudicatore.

E' prevista la possibilità che il promotore presenti una proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso, entro i termini previsti dalla procedura ordinaria (30 giugno o 31 dicembre di ogni anno), ma tale procedura assume un ruolo residuale rispetto a una procedura molto precisa..

E' evidente, quindi, che imputare al mercato una scarsa attenzione al finanziamento delle infrastrutture strategiche significa non affrontare il vero ostacolo sulla strada della partecipazione dei privati, ovvero l'assenza di una comunicazione, da parte della Pubblica Amministrazione, sulle reali intenzioni in merito alle singole opere da realizzare.

Qualsiasi proposta di intervento richiede la certezza sulle intenzioni delle amministrazioni concedenti, e nel caso di opere di dimensioni e complessità così importanti tale informazione assume un carattere, se possibile, ancora maggiore.

Non si può chiedere al mercato di impegnare risorse ingenti per proposte di interventi sui quali non si conoscono le intenzioni della Pubblica Amministrazione.